



I. C. "GINO ROSSI VAIRO"
Via A. Moro, 10 - 84043 AGROPOLI (SA) - A.T. CAM0000028
Segreteria tel. 0974 823222 - Presidenza tel. 0974 823112
C.M. SAIC8AT00D - C.F.: 90009620650 - C.F.E. UF1K7E
e-mail: saic8at00d@istruzione.it - saic8atood@pec.istruzione.it
sito web: www.icrossivairo.edu.it



CIRC. N° 10

Agropoli 21/09/2023

A tutto il Personale Docente ed Ata
Sede di Agropoli e Giungano

Oggetto: D.M. n. 185 del 15/09/2023 **Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024**.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con circolare del Ministero dell'Istruzione n. 0054257 del 18/09/2023, che di seguito si allega, è stato trasmesso il D.M. n. 185 del 15/09/2023 con cui è stato fissato al **23 Ottobre 2023** il **termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio** a decorrere **dall'1.09.2024**, per il personale docente, educativo e ATA.

E' fissato, inoltre, **al 23 ottobre 2023** il termine ultimo per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, docenti ed Ata delle istanze **di permanenza in servizio** ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero **per raggiungere il minimo contributivo**.

Entro il medesimo termine del **23 ottobre 2023** è consentita la **revoca** tramite polis delle domande di cessazione precedentemente inoltrate.

Il termine del **23 Ottobre 2023** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, **che intenda cessare** dal servizio con decorrenza 1 settembre 2024 o che intenda **revocare l'istanza** eventualmente già inoltrata, **dovrà eseguire entrambe le procedure indicate nei punti 1 e 2** in quanto le finalità sono diverse:

- 1) inoltrare istanza di cessazione dal servizio, **ESCLUSIVAMENTE ON-LINE** secondo la procedura WEB POLIS "istanze on line" disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it). La richiesta potrà essere formulata avvalendosi delle cinque istanze Polis che saranno attive contemporaneamente, la prima conterrà le tipologie con domande di cessazione ordinarie, le successive conterranno le domande di cessazione dal servizio per la c.d. "quota 100", c.d. "quota 102", c.d. "quota 103" e infine c.d. "opzione donna".

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100,102,103 o "opzione donna" queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Si rimanda per gli approfondimenti sul punto al contenuto della Circolare ministeriale.

- 2) presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria all'INPS **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
- Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 23 ottobre 2023. Si evidenzia che la stessa procedura e il termine del 23 ottobre deve essere osservato anche per le eventuali revoche dell'istanze eventualmente già inoltrate.

Il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni (compiuti entro 31/08/2024) di età e 20 anni di anzianità contributiva o con 65 anni di età (compiuti entro il 31/08/2024) e 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini maturati entro 31 agosto 2024, **dovrà presentare unicamente domanda all'INPS, indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico.**

Le **domande di trattenimento in servizio (richiesta di proroga)** ai sensi dell'art 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27-12-2017 n.205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate entro il **23 ottobre 2023** al dirigente scolastico, che provvederà al successivo inoltro all'Ufficio Ambito Territoriale;

Non saranno accolte le istanze di proroga del servizio presentate successivamente alla data del 23 ottobre 2023.

Coloro che sono interessati all'accesso all'**Ape sociale o alla pensione anticipata** per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda all'INPS e **solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dell'Ente**, potranno presentare domanda di **cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Bruno Bonfrisco

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993

Allegati:

La circolare: [Circolare n. 0054257 del 18/09/2023](#)

Il decreto ministeriale: [D.M. n. 185 del 15/09/2023](#)

Tabella riepilogativa requisiti 2024

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2024	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2024		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Opzione donna – articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	<p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.</p>	